

D.Lgs. n. 209/2023
«Attuazione della
riforma fiscale in
materia di fiscalità
internazionale»



A cura di Alessandro Vannini
Avvocato del Foro di Milano

Iter normativo



- 16 ottobre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale, in attuazione delle legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale – cfr. artt. 1, 3, comma 1, lett. c), d), e) e f), e 9 comma 1, lett. g), h) e i)
- 7 novembre 2023: trasmissione della bozza di decreto al Parlamento
- 19 dicembre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
- 28 dicembre 2023: pubblicazione del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in Gazzetta Ufficiale

Struttura del decreto



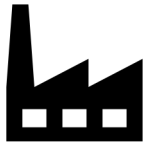
- Titolo I
 - Residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti
 - CFC, aiuti di Stato, impatriati e reshoring
- Titolo II
 - Recepimento Direttiva 2022/2523/UE sulla global minimum tax
- Titolo III
 - Compliance in materia di disallineamenti da ibridi
- Titolo IV
 - Disposizioni di carattere finanziario

Residenza fiscale



Persone fisiche

- Modificati i criteri di collegamento (residenza civilistica; domicilio quale luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari; presenza fisica)
- Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta quale presunzione *relativa* di residenza



Società ed enti

- Modificati i criteri di collegamento, tenendo conto della prassi internazionale
- Introduzione dei concetti di «sede di direzione effettiva» e di «gestione ordinaria in via principale»

Regime degli impatriati



- Ridimensionamento del regime a partire dal 2024
- Entro il limite annuo di 600.000 euro, i redditi sono fiscalmente rilevanti in misura pari al 50% (a determinate condizioni, riduzione al 40%)
- Requisiti: no residenza in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti; mantenimento residenza in Italia per almeno 4 anni; attività lavorativa prestata per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia; elevata qualificazione o specializzazione
- Specifici requisiti in caso di datore di lavoro identico ovvero facente parte dello stesso gruppo
- Il regime si applica a partire dall'anno del trasferimento e nei 4 anni successivi
- Decadenza se non si mantiene la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni

CFC e Global Minimum Tax



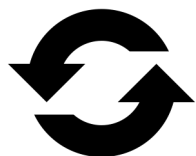
- Definito il livello di tassazione effettiva minima rilevante (15%) e i relativi criteri di calcolo ai fini dell'applicazione del regime sulle «controlled foreign companies»
- Istituzione e disciplina di una imposizione integrativa prelevata attraverso:
 - imposta minima *integrativa* (dovuta da controllanti italiane di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione)
 - Imposta minima *suppletiva* (dovuta da imprese italiane facenti parte di gruppi multinazionali e soggette a bassa imposizione, quando non è stata applicata l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi)
 - Imposta minima *nazionale* (dovuta da imprese italiane soggette a bassa imposizione)

Reshoring



- Trasferimento di attività economiche da uno Stato estero non UE o SEE
- Attività non deve essere già stata esercitata in Italia nei 24 mesi precedenti il trasferimento
- Reddito imponibile ridotto al 50% ai fini IRES e IRAP
- Separata evidenza contabile
- Validità per 6 periodi d'imposta, ma è soggetto a decadenza, a determinate condizioni, in caso di trasferimento in uno Stato estero non UE o SEE

Disallineamenti da ibridi



- «Penalty protection» in presenza di documentazione idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi
- Rinvio ad apposito decreto del MEF per la disciplina degli oneri documentali

STUDIO LEGALE
TAXELOR



Piazza della Repubblica 28
20124
MILANO

+39.02.36534848
vannini@taxelor.it
www.taxelor.it



Corso Regina Margherita 242
10144
TORINO

NOTE:

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Questa presentazione è volta a fornire un inquadramento di carattere generale, senza pretesa di completezza o esaustività. In quanto tale non costituisce un parere legale. Per ogni approfondimento si invita a contattare i professionisti ai recapiti di cui sopra.